

N. 7.440 REP.

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventiquattro, questo giorno 12 (dodici) del mese di dicembre.

In Milano, presso i locali dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1.

Davanti a me dott.ssa **FRANCESCA COLOMBO**, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, alla presenza dei testimoni a me noti ed aventi i requisiti di legge signore:

- PELLICANO' MARIARITA, nata a [...];
- RICCIO ANDREA, nata a [...];

è presente la prof.ssa IANNANTUONI GIOVANNA, nata a nata a [...], domiciliata la carica a Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Magnifica Rettrice e legale rappresentante della "**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA**", con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, titolare del numero 12621570154 di codice fiscale e partita iva, tale nominata in virtù del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emesso in data 9 luglio 2019 n. 0000620 ed a questo atto legittimata in virtù dei poteri che le derivano dalla legge e dallo statuto dell'Università, nonché in esecuzione di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 679/2024/CdA del 29 ottobre 2024. Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMESSO

- 1 - L'Università degli Studi di Milano Bicocca ha messo in atto una serie di iniziative ed attività con lo scopo di sensibilizzare la cultura del ricercatore e degli studenti al processo di innovazione. In particolare si è delineato un ambiente favorevole per la valorizzazione della ricerca, la contaminazione tra discipline diverse, la promozione della cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità; tali iniziative hanno favorito il trasferimento tecnologico e delle conoscenze e la produzione di impatto economico,

sociale e ambientale per l'Ateneo e il territorio; in questo contesto, a 25 anni dalla propria costituzione, la governance dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha ritenuto opportuno dotarsi di una struttura operativa, nella forma di una Fondazione di partecipazione, per dare ulteriore impulso alla piena realizzazione delle tre missioni Universitarie;

- 2 - con la finalità di supportare le tre missioni dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e con lo scopo di realizzare iniziative multidisciplinari, favorendo anche il trasferimento tecnologico e delle conoscenze e la produzione di impatto economico, sociale e ambientale per l'Ateneo e il territorio, si propone l'istituzione di un soggetto autonomo che possa costituire l'elemento di raccordo tra Università e territorio locale, nazionale e internazionale per attuare in modo organico, agevole e coordinato le politiche di imprenditorialità accademica, di alta formazione, i servizi di supporto agli studenti e di orientamento, il public engagement, il supporto alla valorizzazione della proprietà intellettuale e industriale, il supporto ai servizi di ricerca per le imprese, la valorizzazione delle grandi attrezzature e piattaforme di ricerca dell'Ateneo di valorizzazione promosse dall'Ateneo stesso e dagli altri enti che vorranno aderire.
- 3 - l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, come rappresentata, intende dunque perfezionare un atto costitutivo di Fondazione, della natura di fondazione di partecipazione, immediatamente efficace, consentendo fin da ora a tutti i soggetti che ne condividono le finalità di aderire alla fondazione successivamente, acquisendo all'interno della fondazione lo status giuridico-statutario di membri Aderenti

CIO' PREMESSO E CONFERMATO

Detta comparente, alla presenza dei testimoni, mi richiede di fare col presente atto pubblico constare quanto segue.

Articolo 1

L'“UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA”, come rappresentata, nella sua qualità di "Membro

"Fondatore" costituisce, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del cod. civ. una Fondazione di partecipazione denominata:

"FONDAZIONE UNIVERSITA' BICOCCA"

in forma abbreviata

"FONDAZIONE UNIMIB"

la Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Lo schema giuridico che regge la presente Fondazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinate dal codice civile e dalle leggi collegate, è quello della fondazione di partecipazione.

La finalità generale perseguita dalla Fondazione consiste nel supportare le tre missioni dell'Università di Milano-Bicocca, favorendo il trasferimento tecnologico e delle conoscenze e la produzione di impatto economico, sociale e ambientale per l'ateneo e il territorio.

In particolare, la Fondazione ha come scopo la realizzazione di iniziative multidisciplinari tese a supportare:

- l'imprenditorialità accademica
- l'alta formazione e il lifelong learning
- i servizi di supporto agli studenti e di orientamento
- il public engagement
- il supporto alla valorizzazione della proprietà intellettuale e industriale
- il supporto ai servizi di ricerca per le imprese
- la valorizzazione delle grandi attrezzature e piattaforme di ricerca dell'Ateneo.

La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare, su mandato dei propri membri, a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee ed a Gruppi Europei di Interesse Economico. Tali progetti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire un elevato impatto e ricadute addizionali rispetto alle attività istituzionali dei singoli membri.

Nella valutazione dei progetti, la Fondazione dovrà, in particolare, tener conto:

- o della congruità del progetto rispetto alle linee di indirizzo strategico della Fondazione;
- o della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, del progetto;
- o dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza;
- o dei profili innovativi del progetto;
- o delle caratteristiche del proponente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe.

In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.

La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Repubblica Italiana, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei membri della Fondazione stessa.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, la Fondazione, tra l'altro, potrà:

- a) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
- b) partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;

- c) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
- d) stipulare contratti di acquisto, di diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché diritti di natura obbligatoria aventi ad oggetto la fruizione dei beni medesimi, nonché i contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli obiettivi dei regolamenti che saranno, allo scopo, emanati dal Consiglio di Amministrazione nella più generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell'ente;
- e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- g) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

Articolo 2

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

2.2 La variazione della sede dell'ambito del Comune non costituisce modifica statutaria, ma dovrà essere comunicato all'organo di controllo delle Fondazioni.

2.3 Anche ai fini delle notifiche e comunicazioni previste dalla legge, nonché in relazione alla

procedura di riconoscimento della personalità giuridica, la presente fondazione sarà dotata di uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata, attraverso il quale verranno effettuate e ricevute tutte le comunicazioni aventi valore legale.

Articolo 3

La durata della Fondazione è stabilita sino al 31 dicembre 2044, con possibilità di proroga.

Articolo 4

4.1 Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione e fondo di gestione, come previsto dall'articolo 5 dello statuto.

4.2 La parte, come rappresentata, stabilisce di attribuire alla fondazione un patrimonio iniziale, composto dall'ammontare del conferimento dalla medesima effettuato in fase di costituzione, determinato nell'importo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), imputando la somma di euro 100.000,00 (centomila/00) al Fondo di dotazione e la somma di euro 100.000,00 (centomila/00) al Fondo di gestione.

4.3 Il socio fondatore, come rappresentato, dichiara altresì di impegnarsi fin da ora a versare l'ulteriore importo di euro 300.000,00 (trecentomila/00), da destinare a Fondo di gestione, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2025.

4.4 In argomento il socio fondatore precisa e ribadisce che il conferimento in fondazione del patrimonio iniziale è avvenuto da parte del medesimo testè costituito come sopra indicato.

4.5 Ai fini della concreta formazione del patrimonio iniziale della fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 63, lettera c), legge 147/2013, la parte, come rappresentata, precisa di aver effettuato il relativo versamento, mediante assegno circolare emesso dalla Banca Popolare di Sondrio - Filiale 448 di Milano in data 5 dicembre 2024 numero 5503409348-08 assegno che viene consegnato al Prof. ORLANDI MARCO EMILIO nella sua qualità di Presidente della Fondazione.

Articolo 5

5.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'articolo 12

dello statuto, anche ai fini dell'espletamento di ogni e qualsiasi adempimento teso ad ottenerne il riconoscimento ex D.P.R. 361/2000 che, ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto previa determinazione in numero 9 (nove) dei suoi componenti, viene così costituito da:

- **TORRISI SALVATORE**, nato a [...];
- **DE MOLLI VALERIO**, nato a [...];
- **ORLANDI MARCO EMILIO**, nato a [...];
- **ROSSO CIPOLINI SARA**, nata a [...];
- **MEZZANZANICA MARIO**, nato a [...];
- **DELSIGNORE MONICA**, nata a [...];
- **ALEMANNO ANDREA**, nato a [...];
- **CAMMAROTA FRANCO ROBERTO**, nato a [...];
- **IANNANTUONI GIOVANNA**, nata a [...];

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Fondazione, i quali hanno tutti preventivamente dichiarato di accettare la carica.

In argomento, i nominati amministratori hanno dichiarato altresì che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e/o inconferibilità e/o decadenza, né di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

5.2 Secondo le previsioni statutarie Presidente della Fondazione è ORLANDI MARCO EMILIO.

5.3 Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per 5 (cinque) esercizi, in particolare fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2029.

La gestione della Fondazione è controllata da un organo di controllo collegiale, come previsto dall'articolo 19 dello statuto; ai sensi dell'articolo 19 ultimo comma dello statuto alla nomina dell'organo di controllo provvederà l'assemblea nella sua prima riunione.

Articolo 6

L'esercizio della Fondazione dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio già chiuderà il 31 dicembre 2025.

Articolo 7

La Fondazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo Statuto che si allega a questo atto sotto la lettera "A", nonché dalle norme di legge applicabili.

Articolo 8

8.1 Il socio fondatore, come rappresentato, conferisce al nominato Presidente ogni e più ampio potere per procedere all'iscrizione della presente Fondazione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 361/2000, precisando, in argomento, che la presente fondazione opererà in un ambito territoriale nazionale ed internazionale.

8.2 Dichiara altresì, che, ad ora, la Fondazione non aspira ad ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore ex d.lgs. 117/2017 e, conseguentemente, non si procederà alla relativa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 9

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 d.lgs. 346/1990 questo atto è esente dall'imposta ed è soggetto a registrazione in esenzione ex art. 5S, II comma, d.lgs. 346/1990 (si richiama sul punto altresì la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 7 ottobre 2011).

Articolo 10

Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio si precisa che il valore del presente atto è pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Articolo 11

Il socio fondatore, come rappresentato, conferisce al nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione mandato, con ogni e più ampia facoltà, finalizzato al perfezionamento di tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, ivi compresa la facoltà di effettuare le integrazioni, modifiche e/o rettifiche che si rendessero necessarie in sede di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 12

Le spese e le imposte del presente atto, sue annesse e conseguenti, sono a carico della fondazione qui costituita.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, unitamente all'allegato, ho letto alla comparente la quale lo approva e con me lo sottoscrive in segno di conferma, essendo le ore 10.00 (dieci).

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su cinque fogli per dodici intere facciate e parte della tredicesima fin qui.

Registrato presso Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Milano - DP II; il 12/12/2024 al N. 123409 Serie 1T, Imp. 156,00.